



Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Berna, 29 aprile 2011 N. 322.0.1.2011

Circolare D. 31

Sistema di preferenze generalizzate per i Paesi in sviluppo (SPG)

Revisione dell'ordinanza sulle regole d'origine

1. In generale

Il 1° maggio 2011 entra in vigore la nuova ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (<u>ordinanza sulle regole d'origine</u>, OROPS; RS 946.39).

Il rilascio e il reciproco riconoscimento di certificati d'origine sostitutivi modulo A, basati su uno scambio di lettere con l'Unione europea (UE) e la Norvegia, rimangono invariati.

2. Principali novità

2.1 Nuovi criteri d'origine

I criteri d'origine sono prevalentemente stati semplificati. Per i Paesi in sviluppo meno progrediti (cosiddetti LDC o Least Developed Countries, vedi <u>allegato 1 colonna c dell'ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911</u>) numerosi posizioni dei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato (SA) sono state strutturate affinché sarà più facile poter adempiere i criteri d'origine.

Per tutti i Paesi in sviluppo sono stati abrogati diversi particolari criteri d'origine, di cui ai capitoli 1-24 del SA, e quindi sostituiti dal criterio per il cambiamento di voce (a 4 cifre del SA) - di validità generale in questi capitoli.

2.2 Regole d'origine

2.2.1 Turchia

Anche la Turchia viene integrata nel sistema della quota parte del Paese concedente (come già l'UE e la Norvegia). Ciò significa che i Paesi in sviluppo (vedi <u>allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911</u>) possono, all'atto della fabbricazione di prodotti, parifi-

care i materiali originari della Turchia ai propri materiali originari, sempre che tutte le condizioni d'origine siano adempiute. I certificati d'origine sostitutivi modulo A rilasciati in Turchia vengono inoltre accettati come prove preferenziali. È parimenti possibile rilasciare certificati d'origine sostitutivi modulo A in Svizzera con destinazione Turchia.

Attenzione: queste prescrizioni concernenti la Turchia entreranno in vigore soltanto al momento della conclusione di un relativo accordo con quest'ultima. La Direzione generale delle dogane comunicherà mediante circolare quando tale condizione sarà soddisfatta.

2.2.2 Contabilità separata

Per gli esportatori svizzeri vi è ora la possibilità di tenere una contabilità separata per materiali d'origine svizzera depositati in Svizzera che vengono trasformati in prodotti in un Paese in sviluppo.

2.2.3 Prove preferenziali

Oltre al certificato d'origine modulo A è tuttora prevista la cosiddetta "dichiarazione su fattura". Il valore limite per il quale ogni esportatore può rilasciare questa dichiarazione (in Svizzera o in un Paese in sviluppo) è stato fissato a 10 300 franchi.

Promemoria: gli esportatori svizzeri possono rilasciare prove dell'origine per Paesi in sviluppo (secondo gli articoli 35 e 38 OROPS) soltanto se le merci da esportare sono materiali che entrano nel Paese in sviluppo quale prodotto destinato alla riesportazione in Svizzera, nell'UE, in Norvegia o in Turchia. Per le merci esportate dalla Svizzera in un Paese in sviluppo per uno scopo diverso, non è possibile rilasciare una prova dell'origine.

2.2.4 Controllo a posteriori di prove preferenziali

Le autorità doganali svizzere sono ora autorizzate a effettuare controlli a posteriori di prove preferenziali direttamente nel Paese in sviluppo stesso.

I termini per rispondere a richieste relative a controlli a posteriori di prove preferenziali rimangono invariati (art. 40 OROPS: se entro sei oppure otto mesi dall'invio della prima lettera e dopo quattro mesi dall'invio della seconda lettera le autorità doganali svizzeri non hanno ricevuto alcuna risposta o soltanto una risposta insufficiente, le preferenze tariffali non sono concesse; risposte pervenute in ritardo non possono essere prese in considerazione).

2.3 Osservazioni

2.3.1 Certificati d'origine sostitutivi modulo A

In Svizzera, i certificati d'origine sostitutivi modulo A allestiti nell'UE con l'annotazione "Derogation regulation..." non possono essere utilizzati per l'imposizione all'aliquota preferenziale, poiché tali eccezioni vengono concesse unicamente dall'UE.

In Svizzera, i certificati d'origine sostitutivi modulo A allestiti nell'UE con l'annotazione "Regional cumulation" possono essere utilizzati per l'imposizione all'aliquota preferenziale soltanto se nella rubrica 12 è stato dichiarato come Paese produttore uno dei Paesi elencati nell'appendice 6 OROPS.